



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(L. 24.06.97 n. 196 – D.M. 25.03.98 n. 142 – D.M. 03.11.99 n. 509 – D.M. 04.08.00 – D.M.
28.11.00 - D.M. 22.10.2004 n. 270 — D.M. 16.3.2007)

E PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

(D.M. 13.01.1992 n. 239 – D.P.R. 05.06.2001 n. 328)

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

E

L'Università Europea di Roma, con sede Via degli Aldobrandeschi n. 190 - 00163 Roma, C.F. 08447281000, d'ora in poi denominato « soggetto promotore », in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Filieri, nato a Taranto il 24/03/1963, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università di Roma, Via degli Aldobrandeschi n. 190, delegato dal Rettore per la sottoscrizione delle Convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento dei tirocini formativi (delibera n. 73/17/CDA del 19/07/2017),

PREMESSO CHE

- il D.M. 03.11.1999, n. 509, (modificato dal D.M. 22.10.2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), prevede ai sensi dell'art. 10, tra le attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi qualificanti, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché abilità formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro

25 marzo 1998, n. 142;

- il D.M. 25.03.1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24.06.1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento -, in esecuzione della L. 24.06.1997 n. 196 – Norme in materia di promozione dell'occupazione – disciplina la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, c. 1 lettera a) della L. 24.06.1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già svolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. 31.12.1962 n. 1859;
- il D.M. 13.01.1992 n. 239 – Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo – prevede la modalità di tirocinio annuale post lauream per i laureati in Psicologia secondo la normativa previgente al D.M. 03.11.1999 N. 509;
- la legge 56/89 e il D.P.R. 05.06.2001 n. 328 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti – prevede ai sensi dell'art. 52, per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea specialistica nella classe 58/S, lo svolgimento del tirocinio della durata di un anno;
- il D.P.R. 05.06.2001 n. 328 prevede ai sensi dell'art. 53, per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea nella classe 34, lo svolgimento del tirocinio della durata di 6 mesi;
- sensi dell'art. 6 del 1 D.P.R. 05.06.2001 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- è in vigore una Convenzione tra l'Ambito di Psicologia dell'Università Europea di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio , approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in data 12/07/2010 e dal Comitato Ordinatore dell'Università Europea di Roma in data 27/07/2010;
- che la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- che la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato

attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il tirocinio rappresenta un'esperienza professionale, assistita e supervisionata da psicologi professionisti, finalizzata ad incrementare e a favorire lo sviluppo delle competenze connesse alla figura dello psicologo e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

In particolare, il tirocinio ha l'obiettivo di favorire:

- a) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale;
- b) l'acquisizione di competenze operative professionalizzanti che abbiano come matrice teorica il sapere acquisito durante il percorso di studio;
- c) la facilitazione dei processi di integrazione socio – lavorativa;
- d) l'analisi delle caratteristiche distintive della professione e la riflessione critica sugli eventi significativi del lavoro professionale.

ART. 2

I tirocini che interessano l'Ambito di Psicologia dell'Università Europea di Roma sono di due tipologie:

- 1) tirocini formativi e di orientamento (TFO), disciplinati dalla L. 24.06.1997 n. 196 e il D.M. 25.03.1998 n. 142, rivolti a studenti e neolaureati della Facoltà;
- 2) tirocini professionalizzanti (TP), di cui al D.M. 13.01.1992 n. 239 e al D.P.R. 05.06.2001 n. 328, che costituiscono requisito indispensabile per l'accesso all' esame di stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi (sezioni A e B), e che sono rivolti a laureati (rispettivamente di secondo e primo livello) provenienti dai corsi di laurea in "Scienze e tecniche psicologiche", di laurea specialistica e Magistrale in "Psicologia".

ART. 3

Ai sensi della normativa vigente in materia il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture:

- n.3 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento,
- n.3 soggetti in tirocinio professionalizzante finalizzato all'iscrizione alla sezione A dell'Ordine degli Psicologi,

- n.3 soggetti in tirocinio professionalizzante finalizzato all'iscrizione alla sezione B dell'Ordine degli Psicologi,

Il soggetto ospitante si impegna a comunicare annualmente, il numero dei posti disponibili per ciascuna tipologia di tirocinio.

ART.4

Il tirocinio formativo e di orientamento e il tirocinio professionalizzante non costituiscono rapporto di lavoro.

L'Azienda ospitante prende atto che il tirocinio pratico post laurea ha la durata di un anno per l'iscrizione all'Albo A e si articola in due semestri consecutivi fissati dal DM13.1.1992 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno.

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

- Psicologia Generale;
- Psicologia Clinica;
- Psicologia Sociale;
- Psicologia dello sviluppo;

Durante lo svolgimento del tirocini (TFO e TP), l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile Aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Il tutor deve essere iscritto da almeno 3 anni alla sezione A dell'Albo degli Psicologi. Nel caso del tirocinio professionalizzante può supervisionare non più di due tirocinanti nello stesso semestre.

Qualora nell'Azienda ospitante non sia prevista tale figura professionale, è possibile stipulare un accordo con un docente del l'Ambito di Psicologia che si assume la responsabilità di tutor del tirocinio.

Tale eventualità deve essere vagliata dalla Commissione paritetica.

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate con la firma del tutor designato dall' Azienda ospitante, nel libretto personale che viene rilasciato al tirocinante dall'Università.

Sarà compito dello studente consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti, insieme ad una relazione sull'attività svolte controfirmata dal tutor dell'Ente o dal tutor universitario.

Alla fine dell'attività formativa, l'Azienda ospitante consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la firma del responsabile aziendale e del tutor designato dall'Azienda ospitante, con l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante. Sarà compito degli studenti consegnare tale attestato alla Segreteria degli Studenti per gli adempimenti amministrativi.

ART.5

Per ciascun tirocinante inserito nella sede ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il Corso di Laurea frequentato
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale per il tirocinio formativo e di orientamento o del tutor dell'Azienda o Universitario per il tirocinio professionalizzante; il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree dei due semestri di tirocinio (solo nel caso di tirocinio post-lauream);
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture del soggetto ospitante;
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7

Nel caso di Enti privati alla suddetta convenzione si richiede di allegare la seguente documentazione:

- l'atto costitutivo dell'ente (la cui costituzione deve risalire ad almeno tre anni);
- materiale illustrativo (depliant, brochure, ecc) delle attività svolte dall'Azienda negli ultimi tre anni;
- descrizione delle attività svolte dall'ente;
- nel caso di Scuole o Istituti di formazione anche espressa dichiarazione che i tirocinanti non potranno partecipare a corsi di formazione a pagamento.

ART. 8

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II arti. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nei Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'Azienda è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'Azienda e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria").

Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/i di cui all'art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

ART. 9

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 10

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Università Europea di Roma accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente

Regolamento 2016/679/UE e s.m.i.

L'Università Europea di Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

ART. 11

La presente convenzione ha validità di 5 anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Rieti, li

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

Università Europea di Roma

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Filieri
